

**AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**Asp - “Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano”**  
**Modena**

**Determinazione n. 44 del 30/11/2017**

**Oggetto:** Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016

**IL DIRETTORE**

**Premesso:**

- che l’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”) dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
- che a norma dell’art. 24, comma 1 del TUSP le amministrazioni sono inoltre tenute a:
  - individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3 del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 del TUSP; (iii) ovvero ricadano in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2 del TUSP;
  - ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall’adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall’art. 20, commi 1 e 2 del TUSP;
- che, nel dettaglio, le disposizioni appena sopra richiamate prevedono quanto segue:
  - ai sensi dell’art. 4 del TUSP, è consentito amministrazioni pubbliche di costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività, così come elencate al comma 2;
- che, a norma dell’art. 20, commi 1 e 2 del TUSP le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevi la sussistenza delle condizioni elencate al comma 2;

**Premesso altresì:**

- che l’ambito della ricognizione richiesta dal comma 1 dell’art. 24 del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), TUSP) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (art. 2, lett. g), TUSP);
- che a norma delle definizioni appena richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell’art. 24 del Testo Unico ha a oggetto solamente le partecipazioni – dirette e indirette – in enti di tipo societario;

**Considerato:**

- che è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dall'ASP in enti di tipo societario alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni del TUSP;
- che gli esiti della ricognizione e della disamina di cui al punto precedente sono esposti nella relazione di cui all'allegato alla presente determina, nella quale sono altresì indicate le partecipazioni da dismettere;

**Valutato** di approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e ritenuto pertanto di procedere alla dismissione delle partecipazioni detenute nella BPER Banca SpA in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASP;

**Visto** lo Statuto Aziendale;

Quanto sopra ritenuto e premesso

### **DETERMINA**

**1. DI APPROVARE** la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dall'ASP, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (TUSP) contenuta nella relazione allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

**2. DI PROCEDERE** alla dismissione delle partecipazioni detenute nella BPER Banca SpA in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASP;

**3. DI DARE ATTO** che l'ASP non detiene partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del TUSP ;

**4. DI INVIARE** copia della presente determinazione e del relativo allegato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna;

**5. DI INVIARE** copia della presente determinazione e del relativo allegato al Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento del Tesoro (alla relativa casella istituzionale di posta elettronica certificata) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione dell'esito della revisione straordinaria, la quale aveva scadenza il 10 novembre 2017.

Modena, lì 30.11.2017





## **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

**(Art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

### **Premessa**

L'art. 24, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare con provvedimento motivato la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico (ovvero il 23 settembre 2016).

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, «per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo».

A norma dell'art. 24, comma 1°, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

1. a individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: (i) non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1°, 2° e 3°, del TUSP; (ii) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1° e 2°, del TUSP; (iii) ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2°, del TUSP;
2. ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1° e 2°, del TUSP.

Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 2°, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) - le partecipazioni in società:

- i. che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1°, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2°, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3° e seguenti, del TUSP<sup>1</sup>. Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2°, del TUSP, consistono in:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
  - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2°, del TUSP;
  - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1°, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP);
  - iii. che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP);
  - iv. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP);
  - v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2°, lett. e) del TUSP);
  - vi. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP).

### **Le partecipazioni societarie dell'ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano**

Alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (23 settembre 2016) l'ASP possedeva partecipazioni dirette nella seguenti società: BPER Banca S.p.A.

Per la società sopra elencata verranno di seguito indicati:

- i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione dell'ASP);
- l'oggetto sociale;
- la composizione del capitale sociale;
- il risultato degli ultimi quattro esercizi;
- il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media;
- i principali dati economico-patrimoniali;
- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste;
- le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto nell'ottica delle dichiarate finalità di «efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche», «tutela e promozione della concorrenza e del mercato» e «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica» esplicitate all'art. 1, comma 3°, del TUSP.

Al fine di fornire l'aggiornamento prescritto dall'art. 24, comma 2°, TUSP, in base al quale la presente revisione costituisce aggiornamento del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612°, della legge n. 190 del 2014, sono qui di seguito sinteticamente riepilogate le azioni realizzate ed i risultati conseguiti in attuazione di quanto previsto in tale piano operativo di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni societarie oggetto di completa dismissione.

#### **PARTECIPAZIONE DIRETTA: BPER Banca S.p.A.**

Forma giuridica	Società per azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati)
Sede legale	Via San Carlo, 8/20 - 41121 - Modena
Partita IVA	01153230360
Data di costituzione	29/12/1983
Durata della società prevista nello Statuto	31/12/2100
Quota posseduta da ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S.Paolo e S.Geminiano	0,00096%

#### **Oggetto sociale**

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del gruppo.

#### **Composizione del capitale sociale**

Informazioni sull'assetto societario di BPER Banca sono reperibili sul sito internet della banca all'indirizzo:

[http://www.gruppobper.it/wps/gruppo/banca/bper\\_istzgruppo\\_content/sitoit/homepage/corporategovernance/obs\\_relazione-governo/](http://www.gruppobper.it/wps/gruppo/banca/bper_istzgruppo_content/sitoit/homepage/corporategovernance/obs_relazione-governo/)

#### **Risultato degli ultimi sei esercizi**

2011	2012	2013	2014	2015	2016
237.359	-32.598	16.114	297.81	219.232	15.814

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

#### **Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media**

2014	2015	2016	Media
2.647.407	2.410.873	2.013.040	2.357.107

(dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

#### **Principali dati economico-patrimoniali**

**Conto Economico consolidato (dati in migliaia di euro)**

	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Margine di interesse	1.289.989	1.291.809	1.227.541	1.170.447
Margine di intermediazione	2.151.442	2.169.530	2.318.071	2.013.040
Risultato netto della gestione finanziaria	1.274.895	1.311.311	1.580.271	1.353.976
Costi operativi	1.193.346	1.252.376	1.367.113	1.318.849
Utile (perdita) dell'operatività corrente al lordo delle imposte	66.824	58.165	213.514	10.544
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	51.968	28.384	-5.718	-5.280
Utile (perdita) d'esercizio	16.114	29.781	219.232	15.814

Stato Patrimoniale consolidato (dati in migliaia di euro)				
Attivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Cassa e disponibilità liquide	488.522	450.766	390.371	364.879
Attività finanziarie e crediti	58.399.422	57.331.821	57.863.049	62.116.748
Immobilizzazioni	1.764.615	1.784.600	1.871.485	1.901.226
Altre attività	1.105.493	1.085.733	1.136.326	574.175
Totale attivo	61.758.052	60.652.920	61.261.231	64.957.028

Passivo	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
A) Patrimonio netto	4.711.760	5.510.131	5.651.798	5.555.713
B) Fondi per rischi e oneri	305.796	355.775	410.399	422.791
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	208.390	221.919	200.669	205.364
D) Debiti	56.532.106	54.565.095	54.998.365	58.773.160
Totale passivo	61.758.052	60.652.920	61.261.231	64.957.028

### Analisi della partecipazione e azioni previste

Fondata nel 1867 con il nome di Banca Popolare di Modena, dal 1973 la banca ha avviato un percorso di crescita con l'aggregazione di numerosi istituti di credito del territorio emiliano-romagnolo, fino ad assumere una dimensione rilevante nella regione. Nel 1992 ha assunto la denominazione di Banca popolare dell'Emilia Romagna e ha avuto inizio il Gruppo BPER. Nel 1994 la società ha dato avvio a una progressiva espansione attraverso l'acquisizione di varie banche locali. La società, prima costituita nella forma di cooperativa per azioni, si è trasformata in società per azioni in data 26 novembre 2016. Il Gruppo BPER è presente in 18 regioni con circa 1.200 filiali, 12mila dipendenti e 2 milioni di clienti. L'Istituto è invece presente in quindici regioni con 778 sportelli, ed è quotato dal settembre 2011 nel FTSE Mib, indice azionario di Borsa italiana.

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, BPER Banca non è soggetta a controllo da parte di amministrazioni pubbliche. L'ASP detiene n. 4.613 azioni BPER Banca (pari allo 0,009543% del capitale sociale) e ha ereditato detti titoli dall'ex IPAB Fondazione S. Paolo e S. Geminiano.

Con riferimento alle azioni (direttamente possedute), con il presente provvedimento L'ASP esprime la propria volontà di dismettere la partecipazione in quanto non necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Si omette pertanto l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e si specifica che:

- l'alienazione della partecipazione o il recesso dalla società verrà effettuata seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del TUSP ed entro i termini ivi stabiliti;
- non è possibile identificare i risparmi derivanti dalla dismissione delle azioni di BPER Banca, atteso che l'ASP non eroga contributi né acquista servizi dalla società;
- il valore nominale delle azioni è pari a euro 13.839,00, mentre sulla base della quotazione di apertura della data del 27/11/2017 – (euro 4,35) ammonta a circa euro 20.066,55;

### **Partecipazioni indirette**

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per l'ASP «partecipazioni indirette» ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.